



DIFFERENT FIT

By Body Line 2000 - Lecco

LISTINO PREZZI ABBONAMENTI DIPENDENTI ATS BRIANZA

Tesseramento annuale (validità 12 mesi)	10,00 €
Annuale open (Rateizzabile fino a 4 rate mensili)	390,00 €

Solo Sala Attrezzi e Cardio: (rateizzabili fino a 3 rate mensili)

Semestrale	290,00 €
Trimestrale	190,00 €
Annuale serale ingr. dalle ore 20	320,00 €

Solo Corsi:

20 Ingressi corsi	190,00 €
10 Ingressi corsi	
115,00 €	

N.B.: Tutti gli abb.ti corsi ad ingressi scadono il
30/06 anche con punti inutilizzati .

**1 ingresso corrisponde alla partecipazione a un
singolo corso**

Servizio di Personal Trainer: (Solo con un abbonamento palestra attivo)

1 Lezione (45 minuti)	35,00 €
--------------------------------	----------------

Orari di apertura:	Lunedì/Venerdì	7.00/22.30
	Sabato e Domenica	9.00/17.00

Prezzi in vigore fino al 30/08/2026 .

Bollo assolto in modo
virtuale da ATS della
Brianza con autorizzazione
Agenzia delle Entrate n.
162 del 28 gennaio 2016

CONVENZIONE INDIRETTA TRA

L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS della Brianza) di seguito denominata "Ente", con sede legale in Viale Elvezia 2, 20900 Monza (MB) codice fiscale/P.IVA 09314190969 nella persona del Direttore Generale

e

BODY LINE 2000 di Marco Pasquali & C. Sas, con sede legale in Lecco, Via Bainsizza n. 18/A, Partita IVA/Codice Fiscale 01773070139, in persona del proprio Legale Rappresentante, d'ora innanzi anche "Body Line 2000"

(di seguito, congiuntamente le "Parti" e ciascuna singolarmente la "Parte")

Premesse

- a) l'Ente ha interesse a mettere a disposizione dei propri Dipendenti (i "Beneficiari" e ciascuno, singolarmente, il "Beneficiario") i servizi offerti da Body Line 2000, secondo modalità e condizioni economiche predefinite;
- b) la Body Line 2000 qui conferma l'interesse ad effettuare prestazioni in favore dei Beneficiari secondo modalità e a condizioni economiche predefinite;
- c) con la presente Convenzione, vengono regolati i reciproci diritti ed obblighi relativi all'erogazione di prestazioni in favore dei Beneficiari da parte della Body Line 2000, il tutto come di seguito previsto;
- d) le Parti possiedono i requisiti di affidabilità, organizzazione e capacità necessari a garantire l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché di avere mezzi e attrezzature proprie, idonee, per tipologia e qualità, a garantire l'esecuzione a regola d'arte di tutte le prestazioni di cui alla Convenzione stessa, nonché di operare in completa autonomia l'una rispetto l'altra.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Premesse e allegati

- 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

- 2.1 La presente Convenzione ha ad oggetto la fruizione di ambienti multisala e spazi outdoor con la possibilità di svolgere, sotto la guida di esperti istruttori e l'ausilio di attrezzature dedicate, allenamenti singoli o collettivi, pratiche riabilitative e recuperi post traumatici a condizioni scontate. La Body Line 2000 propone un listino prezzi dedicato, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con possibilità di rateizzazione e sconti su alcuni servizi offerti presso il centro estetico e ambulatorio masso fisioterapico presente all'interno.
- 2.2 I soggetti Beneficiari provvederanno al pagamento dei servizi richiesti alle condizioni economiche descritte nella "Tabella di Comparazione" direttamente alla Body Line 2000, senza alcun intervento dell'Ente.

Art. 3 - Impegni e dichiarazioni delle Parti

- 3.1 La Body Line 2000 si impegna a garantire l'erogazione presso la propria Struttura di prestazioni sanitarie alle condizioni economiche descritte nell'apposita "Tabella di Comparazione".

- 3.2 A seguito della stipula della presente Convenzione, le Parti si impegnano a dare visibilità dell'esistenza della Convenzione attraverso i propri canali istituzionali. Il nominativo della Body Line 2000 verrà inserito dall'Ente nell'elenco delle aziende convenzionate e il nominativo dell'Ente verrà reso visibile nell'elenco delle convenzioni in atto presso la Body Line 2000.

Art. 4 – Inizio e durata

- 4.1 La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 30/08/2026, con possibilità di proroga, salvo disdetta di una delle parti, da inviarsi via PEC o a mezzo lettera raccomandata A/R, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza. In prossimità della scadenza, ai fini di un eventuale rinnovo, le Parti potranno accordarsi per apportare eventuali modifiche ai contenuti del presente accordo.

Art. 5 – Reclami, e Responsabilità

- 5.1 La Body Line 2000 è responsabile per le prestazioni effettuate a favore del Beneficiario, secondo i principi previsti dalla normativa applicabile.
- 5.2 Eventuali reclami inerenti il servizio ricevuto dai Soggetti Beneficiari dovranno essere gestiti direttamente dagli stessi nei confronti della Società Body Line 2000 senza alcun intervento dell'Ente.

Art. 6 - Diritto di recesso poteri di firma con aziende per le convenzioni

- 6.1 L'Ente avrà diritto di recedere unilateralmente, liberamente e in qualunque momento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del codice civile, dandone comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il recesso avrà efficacia, e l'altra Parte non avrà diritto ad alcuna indennità, rimborso, risarcimento o contributo a titolo di avviamento ovvero a qualsiasi altro titolo.
- 6.2 In caso di esercizio del diritto di recesso, la Body Line 2000 sarà tenuto ad erogare i servizi richiesti dal Beneficiario anteriormente alla data in cui il recesso avrà efficacia.

Art. 7 – Inadempimento

- 7.1 Qualora l'Ente si renda inadempiente alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, la Body Line 2000 avrà diritto di considerare risolta la Convenzione medesima, ogni eccezione rimossa, decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC contenente l'invito all'Ente ad adempiere e sempre che, entro tale termine, l'Ente non abbia provveduto all'adempimento dei propri obblighi.
- 7.2 Qualora la Body Line 2000 si renda inadempiente alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, l'Ente avrà diritto di considerare risolta la Convenzione medesima, ogni eccezione rimossa, decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC contenente l'invito alla Body Line 2000 ad adempiere e sempre che, entro tale termine, la Body Line non abbia provveduto all'adempimento dei propri obblighi.

Art. 8 - Trattamento dei Dati Personali

- 8.1 Le parti sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento in relazione ai dati personali trattati per le finalità connesse all'esecuzione delle presente convenzione.
- 8.2 Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" ("GDPR"), nonché ad ogni altra disposizione di legge nazionale applicabile ai servizi/attività oggetto della presente Convenzione, inclusi i decreti legislativi di attuazione, regolamenti e provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 8.3 Resta espressamente inteso che ciascuna delle Parti tratterà i dati personali secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza dettati dal GDPR e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, impegnandosi, anche successivamente alla cessazione per qualunque motivo della Convenzione, a non utilizzare i dati personali per fini diversi da quelli strettamente necessari per l'adempimento dei propri obblighi, assumendosi in via esclusiva ogni conseguente responsabilità.

- 8.4 Le Parti si danno atto che la stipulazione e l'esecuzione della presente Convenzione comporta il trattamento, da parte di ciascuna di esse di dati personali che saranno trattati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo, per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della Convenzione stessa. Pertanto, ciascuna Parte terrà completamente manlevata e indenne l'altra Parte da qualsiasi costo, spesa, responsabilità, onere, esborso (ivi incluso per spese legali o sanzioni), pretesa di terzi e qualsivoglia altre passività che possa subire a causa della violazione da parte dell'altra Parte degli obblighi su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare.

Art. 9 – Comunicazioni

- 9.1 Tutte le comunicazioni inerenti la presente Convenzione devono essere effettuate per iscritto, a mezzo PEC oppure a mezzo e-mail, ai seguenti recapiti, ove le Parti eleggono domicilio ad ogni fine della presente Convenzione:

- a) se a ATS della Brianza
Indirizzo: V.le Elvezia n. 2 – 20900 Monza (MB)
All'attenzione di: SC Affari Generali e Legali
Tel.: 039 2384215
e-mail: affari.generali.legali@ats-brianza.it
PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it
- b) se a Body Line 2000 di Marco Pasquali & C. Sas
Indirizzo: Via Bainsizza n. 18/A – 23900 Lecco (LC)
Tel.: 0341 498278
e-mail: bodyline2000sas@libero.it
PEC: bodyline2000@ticertifica.it

ovvero presso il diverso indirizzo c/o indirizzo PEC e/o e-mail che ciascuna delle Parti comunicasse per iscritto all'altra Parte successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione secondo le modalità di cui al presente Articolo.

Art. 10 – Disposizioni generali

- 10.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto sottoscritto da entrambe le Parti. Nessuna rinuncia ad alcuna pattuizione della presente Convenzione costituirà rinuncia ad altra pattuizione.
- 10.2 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.
- 10.3 Nel caso di invalidità o inefficacia di qualsiasi disposizione della presente Convenzione, o di parte di essa, le altre disposizioni o parti della presente Convenzione conserveranno la loro validità ed efficacia. In tal caso le Parti saranno obbligate a negoziare in buona fede la sostituzione delle disposizioni o delle parti affette da invalidità o inefficacia mediante pattuizioni valide ed efficaci il più possibile conformi agli intenti originari delle Parti stesse, salvo che non operi l'inserzione automatica di norme imperative ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile.
- 10.4 Ciascuna Parte sosterrà i propri costi, oneri e spese derivanti dalla negoziazione e conclusione della presente Convenzione.

Art. 11 – Anticorruzione

- 11.1 Body Line 2000 si impegna all'osservanza del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) e a rispettare il Codice Etico ed il Codice di Comportamento dell'Ente, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazione anche potenziali di conflitto di interesse.
- 11.2 Body Line 2000 si impegna inoltre a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, attraverso la piattaforma informatizzata dedicata alle "segnalazioni whistleblowing" raggiungibile al seguente link: <https://www.ats-brianza.it/altri-contenuti/339-altri-contenuti-corrruzione>

La violazione di detto impegno, comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente convenzione e legittimerà l'Ente a risolvere la stessa con effetto immediato, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.

Art. 12 – Legge applicabile e competenza

- 12.1 La presente Convenzione, incluso ogni diritto, obbligazione e rapporto da essa derivante sarà regolato dal, ed interpretato conformemente al, diritto italiano.
- 12.2 Per qualsiasi controversia connessa e/o collegata e/o relativa alla presente Convenzione (inclusa, a titolo non esaustivo, la sua negoziazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione) promossa a qualsivoglia titolo (anche precontrattuale ed extracontrattuale) sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

Art. 13 – Bolli e registrazione

13.1 La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico della Body Line 2000 di Marco Pasquali & C. Sas. L'imposta è assolta in modo virtuale da ATS della Brianza (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) la quale provvederà al versamento dopo il recupero dell'intera quota.

13.2 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26.4.1986 n. 131 con onere a carico delle parte che avrà richiesto tale adempimento.

Art. 14 – Documenti allegati

Allegato I – Condizioni Economiche *Tabella di Comparazione*.

* * *

Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

Il Direttore Generale

Body Line 2000 di Marco Pasquali & C. Sas

Il Rappresentante Legale